

Art. 1

Con decorrenza di ogni effetto da oggi 29/11/2004 è costituito il Club senza fini di lucro denominato "Club Della Canzone d'Autore Città di Bari".

La sede sociale è sita in via Giovanni Modugno n° 20/D presso l'abitazione del sig. Cecere Michele.

Art. 2

Il "Club Della Canzone d'Autore Città di Bari", in seguito denominato "Club" potrà compiere tutti gli atti idonei e pertinenti al conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 3

Il Club ha per oggetto senza fini di lucro:

- a. Costruire occasioni di vita associata, conoscenza reciproca e impegno comune tra i cittadini, in particolare nel campo della canzone d'autore;
- b. Favorire la piena partecipazione democratica di tutti i cittadini alla vita sociale anche attraverso forme d'autorganizzazione;
- c. La promozione dell'arte e della cultura, attraverso lo specifico della canzone d'autore;
- d. La ricerca nel campo della canzone d'autore;
- e. Favorire scambi culturali per incentivare conoscenza e comunicazione diretta;
- f. Organizzare eventi e manifestazioni legati alla conoscenza e alla divulgazione della canzone d'autore;
- g. Adoperarsi per stimolare ogni organismo pubblico e privato alla promozione delle predette attività e di ogni qualsivoglia atto a facilitare il raggiungimento dei predetti obiettivi.

SOCI

Art. 4

Possono aderire al Club tutti i cittadini indipendentemente dalla loro religione, convinzione politica, professione e sesso, che condividono la finalità del presente statuto.

Art. 5

I soci si dividono in:

- a. Soci fondatori;
- b. Soci ordinari;
- c. Soci sostenitori.

Soci fondatori sono i sottoscrittori dell'atto costitutivo.

Soci ordinari sono gli aderenti all'associazione che siano regolarmente iscritti.

Soci sostenitori sono gli aderenti che contribuiscono con una quota superiore a quella ordinaria.

Art. 6

Al Club sono regolarmente iscritti tutti coloro che ne facciano esplicitamente richiesta ed esprimano la volontà di accettare lo statuto dell'associazione.

Art. 7

L'iscrizione al Club è condizionata al pagamento di una quota annuale, stabilita annualmente dal consiglio direttivo.

Art. 8

La qualità di socio dà diritto:

- a. A ricevere la tessera sociale;
- b. A partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'associazione ed a usufruire delle attività di servizio;
- c. A promuovere ed organizzare attività corrispondenti ai principi ed alle finalità dell'associazione;
- d. Ad eleggere gli organismi direttivi ed alla garanzia ad essere eletto negli stessi.

Art. 9

Tutti i soci sono tenuti ad osservare lo statuto ed ogni altro regolamento emanato dagli organismi direttivi.

Art. 10

Il socio decade per dimissioni, per mancato rinnovo della tessera annuale o per esclusione qualora il comportamento e l'attività siano in palese contrasto con i principi e le finalità del presente statuto.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 11

Gli organismi del Club sono:

- a. Assemblea dei soci, che è costituita da tutti i soci;
- b. Consiglio Direttivo;
- c. Presidente e Vice Presidente;
- d. Segretario-Tesoriere.

Art. 12

Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

Art. 13

L'assemblea ordinaria è convocata una volta ogni anno, nel periodo che va dal 1° Gennaio al 30 Maggio.

Essa:

- a. Approva le linee generali di attività dell'anno sociale;
- b. Elegge il Consiglio Direttivo;
- c. Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- d. Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Art. 14

L'assemblea straordinaria è convocata:

- a. Tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- b. Allorché ne faccia richiesta motivata 1/3 dei soci;
- c. Per lo scioglimento dell'associazione e la modifica dello statuto.

Art. 15

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Art.16

In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria sia straordinaria è validamente costituita con la presenza del 51% dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera validamente a maggioranza dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La prima e seconda convocazione dell'assemblea potrà essere fissata anche nello stesso giorno.

Art. 17

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o sullo scioglimento del Club è indispensabile la presenza del 75% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In caso di scioglimento l'assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio dedotte le passività, per uno o più scopi previsti dal presente statuto.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 consiglieri in base ai ruoli necessari per lo svolgimento dei compiti, ma comunque in numero dispari. La decisione in merito è rimessa all'assemblea ordinaria.

Art. 19

Il consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere, che costituisce la presidenza. Il Consiglio Direttivo delibera sugli indirizzi generali assunti dall'assemblea dei soci in relazione all'attività sociale, predispone il programma operativo annuale dei lavori dell'associazione, stabilisce la misura dei contributi dei soci; redige il bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni 30 giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta 2/3 dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito solo se presenti i 2/3 dei consiglieri e comunque il Presidente; esso delibera validamente a maggioranza assoluta dei membri.

Art. 21

Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere rappresentano l'associazione nei rapporti con i terzi. Per il compimento di atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, la rappresentanza deve essere congiunta con il Presidente, e in caso di sua assenza, tra il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere.

Art. 22

Il Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, presiede l'associazione a tutti gli effetti. Il Segretario-Tesoriere è responsabile della gestione patrimoniale.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 23

Le entrate sono costituite:

- a. Dalle tessere e dalle quote sociali;
- b. Da contribuzioni fatte da enti pubblici o da privati cittadini;
- c. Da proventi ottenuti dall'attività sociale.

Art. 24

Il patrimonio sociale è costituito:

- a. Da beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione;
- b. Dalle donazioni e lasciti;
- c. Dal Fondo Cassa.

Art. 25

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre, e deve essere presentato ed approvato all'assemblea dei soci entro il 30 Maggio dell'anno successivo. Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- a. Il 10% al Fondo Cassa;

- b. Il rimanente a disposizione per iniziative e programmi, per nuovi impianti o ammortamenti di spese.

Art. 26

Le somme versate per la tessera e le quote sociali, le sovvenzioni o le contribuzioni, non saranno rimborsabili in nessun caso.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Il Club non risponderà mai, in nessun modo, per nessun titolo o causa, ad impegni di qualsivoglia natura che privatamente ed a titolo personale, uno dei soci o componenti del Consiglio Direttivo avesse assunto prima del presente atto o assumesse in seguito.

Art. 28

Per quanto non stabilito dal presente statuto si fa riferimento alla legislazione presente in materia.

Art. 29

Il Consiglio Direttivo provvederà alla stesura del regolamento interno.

Bari 29/11/2004